

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 090/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 novembre 2012, ha adottato la seguente decisione:

I^o COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Umberto Maiello, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DI: ENRICO PREZIOSI (PRESIDENTE GENOA CRICKET FC SPA), FRANCESCO SALUCCI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE GENOA CRICKET FC SPA), SEBASTIEN FREY, ANDREAS GRANQVIST, MARCO ROSSI, RODRIGO PALACIO, GIANDOMENICO MESTO, CESARE BOVO, JURAJ KUCKA, ALBERTO GIARDINO, DAVIDE BIONDINI, KAHKA KALADZE, CRISTOBAL JORQUERA TORRES, JOSE EDUARDO BISCHOFE, MIGUEL LUIS PINTO VELOSO, VALTER BIRSA, LUCA ANTONELLI (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORI GENOA CRICKET FC SPA) E DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET F.C., LIMITATAMENTE ALLA RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLE CONDOTTE DEI SUDDETTI TESSERATI, SEGUITO GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 9.10.2012)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata. Dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito, ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S..

2. RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL CALC. GIUSEPPE SCULLI SEGUITO GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 9.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. di Genova. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Vincenzo Fortunato, Dr. Salvatore Mezzacapo, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL'U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 2 AI SIGG.RI FATTORI STEFANO E ROSSI CARLO;**
- **AMMENDA DI €3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI,**
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 5, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 E 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DEL CALCIO MERCATO 2011-2012 (NOTA N. 9103/001 PF11-12 SP/SS/BLP DEL 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 15.10.2012)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. di Sassuolo (Modena) e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EBAGUA OSARINEM SEGUITO GARA REGGINA/VARESE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S. REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. REMO GIOVANNI;**
- **AMMENDA DI €10.000,00 AL SIG. FOTI PASQUALE;**
- **AMMENDA DI €15.000,00 ALLA SOCIETÀ,**
INFLITTE SEGUITO GARA REGGINA/VARESE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Reggina Calcio di Reggio Calabria, limitatamente alla posizione del sig. Remo Giovanni, annullando la sanzione al medesimo inflitta. Conferma per il resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 15 novembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete